

LA GIUNTA REGIONALE

- ❑ vista la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, recante “Norme in materia di assistenza economica” ed in particolare gli articoli 3, 5 e 7 che prevedono la concessione di contributi economici a favore di privati che versano in disagiate condizioni economiche o che hanno sostenuto spese straordinarie anche di tipo sanitario;
- ❑ preso atto che l’articolo 25 – comma 1 – della legge regionale 38/2001 ha modificato l’art. 1 – comma 3 – della legge regionale 19/1994, stabilendo che spetta alla Giunta regionale la determinazioni di criteri e modalità per l’erogazione di contributi;
- ❑ richiamato l’articolo 4 della l.r. 19/1994, il quale stabilisce al comma 1, lettere a), b) e c) le situazioni che portano alla non concessione dei contributi integrativi al minimo vitale;
- ❑ vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❑ richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2454 in data 19 luglio 2004, con la quale è stato approvato l’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) e stabilito che lo stesso venga applicato alle provvidenze concesse ai sensi della l.r. 19/1994 dal 1° gennaio 2005;
- ❑ preso atto della scala di equivalenza definita dal D.lgs. n. 130/2000;
- ❑ ritenuto necessario determinare la soglia base mensile, alla quale applicare la scala di equivalenza dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, per accedere alle prestazioni di cui all’art. 3 della l.r. 19/1994;
- ❑ preso atto di quanto disposto dalla Legge 431/1998, dalla legge regionale 36/1998 e dalle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Aosta in data 15.12.1999, n.268 concernente contributi a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, e in data 09.11.2004, n. 135, concernente i contributi per il sostegno alle locazioni;
- ❑ ritenuto necessario, a seguito del confronto sul tema avvenuto con le Confederazioni Sindacali regionali e con il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, variare ai fini esclusivi dell’applicazione dell’art. 3 della l.r. 19/1994, la scala di equivalenza dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2454/2004, relativamente alla famiglia unipersonale prevedendo un incremento del parametro della scala di equivalenza pari a 0,20;
- ❑ vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4169 in data 11 novembre 2002, concernente “Approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, recante “Norme in materia di assistenza economica”;
- ❑ ritenuto pertanto opportuno provvedere alla definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 19/1994, nonché all’approvazione dello schema di relazione ad uso del Servizio Sociale in seguito all’introduzione delle disposizioni sull’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) e all’esperienza maturata nell’applicazione della DGR 4169/2002;

- ❑ richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- ❑ precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 143102 ("Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del servizio sociale") attribuito al Servizio Famiglia e Politiche giovanili;
- ❑ visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ❑ su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ❑ ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di determinare in €. 413,00 (euro quattrocentotredici/00) la soglia base mensile per accedere alle prestazioni di cui all'art. 3 della l.r. 19/1994, alla quale viene applicata la scala di equivalenza di cui al D.lgs n. 130/2000;
- 2) di stabilire che nel caso di famiglie unipersonali il parametro relativo alla scala di equivalenza sia incrementato di 0,20;
- 3) di stabilire che ai fini esclusivi della determinazione della situazione economica per accedere alle prestazioni di cui all'art. 3 della l.r. 19/1994 vengono considerati anche i contributi per la locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 "Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione", nonché i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del 15.12.1999, n. 268, e ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del 09.11.2004, n. 135;
- 4) di approvare le disposizioni di cui all'allegato recante "Modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione di prestazioni economiche assistenziali ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 "Norme in materia di assistenza economica", parte integrante della presente deliberazione;
- 5) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 4169 in data 11 novembre 2002, concernente "Approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, recante "Norme in materia di assistenza economica".

“Modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione di prestazioni economiche assistenziali ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 “Norme in materia di assistenza economica”

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui agli articoli 3, 5 e 7 della l.r. 19/1994, deve essere presentata al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, Ufficio assistenza economica, per il tramite del Servizio Sociale Territoriale.

L'istanza, a firma del richiedente la prestazione economica assistenziale, deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura dell'interessato o dal suo tutore, curatore o amministratore di sostegno e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n.130, della seguente documentazione:

➤ ART. 3 “Contributi integrativi al minimo vitale”:

- relazione a cura dell'assistente sociale competente per territorio sulla situazione ambientale-lavorativa e sociale del richiedente, dei componenti il suo nucleo anagrafico, nonché dei parenti ancorché non conviventi tenuti all'assistenza, intendendo come tali i nuclei anagrafici dei figli e dei genitori aventi un ISEE almeno pari a €. 20.000,00 (euro ventimila/00);
- progetto individualizzato dal quale si evinca chiaramente il piano degli interventi programmati, concordati tra il Servizio Sociale e l'interessato, finalizzati al superamento dello stato di indigenza economica, laddove possibile;
- nel caso di mancato reddito per motivi sanitari, adeguata documentazione comprovante lo stato di salute;

➤ ART. 5 “Contributi straordinari”:

- relazione a cura dell'assistente sociale competente per territorio sulla situazione ambientale-lavorativa e sociale del richiedente, dei componenti il suo nucleo anagrafico;
- fotocopia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo, salvo quanto previsto alla lettera e) del punto 2);

➤ ART. 7 “Contributi per prestazioni sanitarie”:

- relazione sanitaria a cura di un medico specialista attestante la situazione di estrema gravità ed eccezionalità delle prestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante le spese sostenute per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante l'ammissibilità o meno delle spese a contributo da parte del Servizio Sanitario regionale e l'entità del rimborso ottenuto; dichiarazione dell'interessato in caso di non accettazione della domanda da parte del servizio suddetto in quanto non prevista dalla normativa.

2) PROCEDURE DI ESAME DELLE ISTANZE

- a) Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 6 – comma 3 – della legge regionale 27.05.1994, n. 19 e dell'art. 7 – comma 3 – come modificato dall'art. 13 – comma 6 – della legge regionale 4.09.2001, n. 18;

- b) le istanze vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di protocollazione. Su richiesta motivata del Servizio Sociale territoriale competente, le istanze ritenute urgenti vengono esaminate nella prima seduta della Commissione successiva alla data di protocollazione.

Qualora l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa dell'esame della Commissione, sulla base delle proposte del Servizio Sociale territoriale competente, il Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche giovanili può disporre l'erogazione di un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate. L'istanza dovrà comunque essere esaminata nella prima riunione della Commissione successiva all'erogazione del contributo urgente, sia per notifica della decisione sia per valutare l'opportunità di ulteriori interventi.

La Commissione può valutare, al bisogno, di prevedere la partecipazione alle proprie sedute di assistenti sociali territoriali al fine di acquisire approfondimenti sulle pratiche;

- c) i contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con Provvedimento Dirigenziale entro 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza;
- d) la decorrenza dei contributi integrativi al minimo vitale, di cui all'art. 3 della l.r. 19/1994, è stabilita come segue:
- dal mese stesso di presentazione per le domande protocollate dal 1° al 15° giorno;
 - dal mese successivo alla data di presentazione per le domande protocollate dal 16° al 31° giorno;
 - i contributi verranno concessi esclusivamente relativamente al periodo di durata dell'anno sociale;
 - i contributi concessi per un periodo compreso tra due anni solari, saranno imputati sullo stanziamento dell'anno finanziario in corso al momento della concessione;
- e) qualora l'importo mensile del contributo integrativo al minimo vitale di cui all'art. 3 della l.r. 19/1994 risulti pari o inferiore a €. 50,00 (euro cinquanta/00), la prestazione non verrà erogata, salva la facoltà della Commissione di cui al punto a) di valutare l'erogazione di un contributo straordinario;
- f) il Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche giovanili può valutare in caso di richieste presentate da nuclei familiari con minori in cui prevalga l'esigenza di tutelare questi ultimi, di considerare l'istanza presentata ai sensi della l.r. n. 19/1994 in un'istanza ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 17/1984.

3) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

➤ ART. 3 “Contributi integrativi al minimo vitale”

- a) stato di indigenza dovuto a perdita del lavoro non volontaria di componenti del nucleo anagrafico a seguito di:
1. stato di salute psico-fisico che non consenta, temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
 2. invalidità o handicap accertati che ostacolano la produzione di reddito mediante attività lavorativa;
 3. gravi accadimenti quali: lutti, incidenti, infortuni, separazioni familiari, ecc...;
 4. detenzione o ricovero in casa di cura o istituti di riabilitazione;
- b) età del richiedente in relazione alle possibilità lavorative;
- c) composizione della situazione anagrafica, con particolare attenzione alla presenza di figli minori nel nucleo familiare;

d) i contributi integrativi al minimo vitale non sono concessi:

- ai nuclei familiari aventi un IRSEE o, in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, una situazione economica pari o superiore alla soglia base, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni di cui al punto 1) della DGR 25/2005;
- ai nuclei familiari per i quali esistono persone tenute ed in grado di provvedere all'assistenza, limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori aventi un ISEE superiore a €. 20.000,00 (si intende che l'Amministrazione regionale può erogare il minimo vitale pari alla differenza tra la somma teoricamente spettante al beneficiario e la somma eccedente €. 20.000,00 a disposizione dei nuclei familiari tenuti all'assistenza);
- ai nuclei familiari ospiti presso case di riposo o micro comunità di cui alla legge regionale 15.12.1982, n. 93 "Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili" e successive modificazioni ed alla legge regionale 3.05.1993, n. 22 "Provvidenze a favore di persone anziani, handicappate, alcooldipendenti, infette da HIV e affette da AIDS";
- ai nuclei familiari che rifiutino di collaborare con il Servizio Sociale competente e/o rifiutino soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

➤ ART. 5 "Contributi straordinari"

- a) stato di disagio economico determinato da accadimenti straordinari e occasionali che comportano spese straordinarie e occasionali alle quali non è possibile far fronte con le ordinarie disponibilità economiche del nucleo familiare, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera c) e alla lettera e) del punto 2;
- b) il contributo straordinario è determinato in misura tale da assicurare al nucleo familiare del richiedente di far fronte alle spese per le quali si richiede il contributo, fatta salva la disponibilità economica non inferiore al minimo vitale e non superiore al doppio del minimo vitale;
- c) i contributi straordinari non sono concessi:
 - ai nuclei familiari la cui situazione economica sia pari o superiore al doppio del minimo vitale, detratta la spesa straordinaria di cui al punto b);
 - per mutui e prestiti;
 - per spese per le quali è previsto un rimborso ancorché a carico di terzi (per esempio: assicurazioni, U.S.L., INAIL, ecc...);
 - per spese derivanti da acquisti di beni voluttuari;
 - per spese derivanti da imposte e tasse statali o regionali o da versamenti per contributi previdenziali, ticket sanitari, farmaci;
 - per spese derivanti da contravvenzioni, multe e fallimenti;
 - per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli Enti Locali (per esempio: refezione scolastica, trasporto, ecc...).

➤ ART. 7 "Contributi per spese sanitarie"

- a) stato di disagio economico determinato da spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente per casi di estrema gravità ed eccezionalità sotto il profilo sanitario;
- b) il contributo straordinario è determinato nel limite massimo dell'80% delle spese rimaste a carico del richiedente e fatta salva la disponibilità di una situazione economica pari o superiore al doppio del minimo vitale;

- c) i contributi per spese sanitarie non sono concessi:
- per spese derivanti dal ricorso a trattamenti non riconosciuti scientificamente dall'Azienda Unità Sanitaria Locale;
 - per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione a qualunque titolo di contributi-rimborsi da parte del Servizio Sanitario regionale o di terzi (assicurazioni, INAIL, ecc....).

4) SCHEMA PER RELAZIONE SOCIALE O SOCIO-SANITARIA INERENTE ALLE PRATICHE DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA

4.1 Interventi già attivati per il nucleo familiare. Specificare se il caso:

- è nuovo;
- è già seguito dal servizio o dai servizi e per cosa;
- ha già usufruito di altri interventi economici, di che tipo, da parte di chi.

4.2 Descrizione del nucleo da un punto di vista della:

a) situazione abitativa:

- proprietà, affitto, mutuo;
- altre eventuali notizie ritenute significative;

b) situazione economica:

- eventuali sostanziali modifiche della situazione reddituale, in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) allegato;
- uscite straordinarie o eventuali altre difficoltà;
- aiuti da parenti o altri;
- debiti;

c) situazione lavorativa dei componenti:

- specificare curriculum lavorativo e motivazionale dell'eventuale disoccupazione;
- precisare andamento lavorativo e reddituale dell'ultimo anno;
- descrivere movimenti effettuati nella ricerca del lavoro.

4.3 Descrizione dei problemi del nucleo:

- problemi sanitari (handicap, tossicodipendenza, alcolismo, malattie degenerative, malattie psichiatriche, ecc.....);
- problemi relazionali;
- altro.

4.4 Progetto di intervento:

- a) considerazioni del servizio sociale o dei servizi socio-sanitari interessati e motivazioni alla richiesta di contribuzione economica;
- b) contenuti del progetto, modalità e tempi di attuazione e di verifica;
- c) proposta di intervento economico: ammontare, durata ed eventuale richiesta di quietanza all'Assistente Sociale.